

Prof n. 45

Spett.le  
COMUNE DI PORTOPALO

- c.a. **Dott. Michele Taccone** (Sindaco)
- c.a. **Dott. Paolo Formica** (Resp. LL.PP.)
- c.a. **Dott. Sebastiano Grande** (Segr. Com.)
- c.a. **Geom. Mario Poidomani** (RUP)

**Oggetto: bando di gara per “lavori di valorizzazione turistica in via Giardina, via Volta e viale Greco”. Termine offerte: 31 maggio 2012.**

Con riferimento al bando in oggetto, a seguito di numerose segnalazione da parte delle ns. imprese associate, abbiamo riscontrato alcune anomalie, che sottoponiamo alla vs. attenzione:

1. **Punto II.1.1):** sono descritti i lavori oggetto dell'appalto per l'importo di € 1.256.000, differente dall'importo indicato nel successivo punto II.2.1 pari ad € 854.412,07;
2. **Punto II.2.1):** sono indicate le lavorazioni di cui si compone l'appalto, tra cui la categoria OS24 (arredo urbano) che pur essendo d'importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'appalto, non rientrando tra le categorie superspecialistiche elencate nell'art. 72 c. 4 DPR 554/99 (ora art. 107 c. 2 DPR 207/10), è interamente subappaltabile (Autorità di vigilanza cc.pp. Pareri n. 13/2008, 137/2007 e Determinazione n. 21/2001). Tale indicazione non è contenuta nel bando, piuttosto appare di contenuto contrario il punto 5 del disciplinare.
3. **Punto III.2.1) e punto 2.1. disciplinare:** si riscontrano delle discrasie rispetto alle norme vigenti (modificate da ultimo dalla L. 106/11), riguardo ai soggetti che devono rendere le dichiarazioni ex art. 38 lett. b) e c) e riguardo al tempo di riferimento dei cessati dalla carica e della richiesta di rinvio a giudizio. In entrambi i casi, il periodo di riferimento è l'anno antecedente la pubblicazione del bando e non il triennio.
4. **Punto IV.2.1:** i punteggi massimi attribuibili all'offerta sono fissati in n. 95/100 punti max per gli aspetti qualitativi delle proposte (pregio tecnico, caratteristiche ed innovazione tecnologica per impianto di pubblica illuminazione, gestione del cantiere e corrispondenza ai dettami progettuali) e n. 5/100 punti max per l'aspetto quantitativo ovvero sia il prezzo/ribasso offerto sull'importo posto a base di gara. Tali punteggi appaiono enormemente sproporzionati, poiché il riconoscimento agli aspetti qualitativi di un punteggio max 95/100 punti rispetto a quello attribuibile al prezzo/ribasso offerto 5/100, non solo disincentiva la

competizione sul prezzo da parte degli operatori economici ma, altresì, non appare conforme al principio di economicità che soggiace all'attività amministrativa dell'ente appaltante (in tal senso Deliberazione AVCP n. 41 /2011 e Determinazione AVCP n. 7/2011). Quanto sopra appare ancor più illogico alla luce della disciplina dei punteggi prescritti dalla legislazione regionale, sempre con l'applicazione del criterio dell'O.E.P.V., per gli appalti di valore superiore alla soglia comunitaria (art. 19 L.R. n. 12/2011: 30 offerta economica, 60 offerta tecnica e 10 tempo di realizzazione).

5. **Punti 7.1. e 7.2.:** ai fini degli obblighi di tracciabilità e dei controlli antimafia è citata la Prefettura di Lecce.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che **la procedura in oggetto viola le disposizioni in materia di lavori pubblici**, si chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara.

In mancanza, sarà ns. cura segnalare quanto sopra all'Autorità di vigilanza sui cc.pp. per i dovuti provvedimenti.

In attesa di riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore  
*Giovanni Fragola*